

“L'evoluzione del ruolo delle società di servizi”

Dott. **Paolo Spollon**
VicePresidente ASSOVALORI

Le normative che regolano l'attività delle società di servizi

Le società di servizi sono tenute al rispetto ed all'applicazione delle normative che seguono:

- Antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo
- **D.Lgs. 231/01** sulla “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”;
- Privacy e protezione dei dati personali;
- **D.Lgs 141/10** e Codice del Consumo;
- Security - sicurezza informatica;
- Safety - **d. lgs. 81/2008** sulla “sicurezza sul posto di lavoro”;
- Qualità e certificazione **Iso 9001 :2008**;
- **D.M. 269/2010**;
- Circolari e Provvedimenti della **Banca d'Italia**;

COMPLIANCE: Il significato di un termine

E' un termine che deriva dalla lingua inglese:

Compliance *n* (*following law or norm*): norma, conformità *nf*;
accordo *nm*

Compliance *n* (*conformity*): disciplina *nf*; obbedienza *nm*

Compliant *agg.*: in regola, conforme

Compliance è la conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative, ai regolamenti, alle procedure ed ai codici di condotta, le cosiddette Norme.

La **compliance aziendale** è un' attività preventiva che si preoccupa di prevenire il rischio di non conformità dell'attività aziendale alle Norme, suggerendo – ove si riscontrino disallineamenti – le più opportune soluzioni.

Quadro degli Obblighi in Materia di Antiriciclaggio

- 1. Identificazione** *(art. 17)*
- 2. Registrazione** *(artt.37.39)*
- 3. Segnalazione** *(art. 41)*

Quadro degli Obblighi in Materia di Antiriciclaggio

- 1.** **Identificazione** *(art. 17)*
- 2.** **Registrazione** *(artt.37.39)*
- 3.** **Segnalazione** *(art. 41)*

Quadro degli Obblighi in Materia di Antiriciclaggio - *Identificazione*

1

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

La normativa antiriciclaggio non parla di semplice identificazione ma bensì di **adeguata verifica della clientela**. Le società di servizi hanno l'obbligo di assumere specifiche informazioni da parte del Cliente sia al momento dell'instaurazione del rapporto che successivamente.

E' un **obbligo.. dinamico!**



■ *Adeguata verifica della clientela*

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base Di documenti, dati o informazioni ottenuti da una Fonte affidabile e indipendente;

identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;

ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della Prestazione professionale;

svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale e vanno adempiuti nei seguenti casi: quando si instaura un rapporto continuativo;

quando si eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti, che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente

Quadro degli Obblighi in Materia di Antiriciclaggio - *Identificazione*

1

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

.... nella Pratica...???

Tale obbligo si può ritenere assolto facendo compilare al Cliente una modulistica dettagliata riassumibile nelle cc.dd. Schede di Identificazione:

- ❖ SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE CLIENTE PERSONA FISICA;
- ❖ SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE CLIENTE PERSONA GIURIDICA;
 - *SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO*
- ❖ SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL CLIENTE

Questa tipologia di documentazione potrà essere completata dai componenti degli Uffici Clienti e/o Commerciale, che per primi hanno il contatto con il Cliente, e successivamente custodita nel database societario. Le informazioni possono essere raccolte sia in modalità cartacea sia in modalità telematica, nel caso in cui le Società utilizzino sistemi gestionali informatici a ciò preposti

Quadro degli Obblighi in Materia di Antiriciclaggio - *Identificazione*

1

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

SEMPLIFICATI

- ❖ Se il cliente è:
 - ✓ uno dei soggetti di cui all'art. 11 (banca, intermediari bancari, sgr, Poste..);
 - ✓ un ufficio della pubblica Amministrazione;
 - ✓ istituzione/organismo che svolge le sue funzioni conformemente al TFUE

RAFFORZATI

- ❖ In presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- ❖ Quando il cliente non è fisicamente presente;
- ❖ Operazioni con i cc.dd. PEP (Persone Politicamente Esposte)

Quadro degli Obblighi in Materia di Antiriciclaggio - *Registrazione*

1. Identificazione *(art. 17)*
- 2. Registrazione *(artt.37.39)***
3. Segnalazione *(art. 41)*

Quadro degli Obblighi in Materia di Antiriciclaggio - *Registrazione*

2

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

La **REGISTRAZIONE** consiste nella rilevazione ed annotazione degli elementi più importanti della singola operazione soggetta ad antiriciclaggio, individuata in base al valore di riferimento (pari o superiore a **15.000 euro**, indipendentemente dal fatto che si tratti di operazione unica o frazionata).



1. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché' possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. In particolare:

- a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- b) per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

2. I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14, registrano, con le modalità indicate nel presente Capo, e conservano per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:

a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;

b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto.

Quadro degli Obblighi in Materia di Antiriciclaggio - *Registrazione*

2

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE



CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE SOCIETA' DI SERVIZI...

La registrazione avviene per mezzo di **sistemi informatici** e l'adozione di un archivio unico informatico è facoltizzata.

I decreti attuativi della normativa antiriciclaggio per gli operatori non finanziari (di cui ai commi 4 e 5) **devono ancora essere attuati** e sono rimessi ad una concertazione tra associazioni di categoria ed i ministeri competenti (Interno, MEF).



■ ART. 39

1. Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 36, i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, dalla lettera a) alla lettera d) e lettera f), **utilizzano i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute.**
2. I dati e le informazioni registrate con le modalità di cui al comma 1 **sono rese disponibili entro tre giorni dalla relativa richiesta.**
3. In **alternativa** alle modalità di cui al comma 1, **può** essere istituito **l'archivio unico informatico** ovvero possono essere utilizzate le modalità indicate nell'articolo 38.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentite le associazioni di categoria, **adotta specifiche tecniche del presente articolo, nonche' del comma 3 dell'articolo 24.**
5. Per i destinatari del presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze **può stabilire modalità di registrazione differenti da quelle ivi previste, di concerto con il Ministero dell'interno.**

Quadro degli Obblighi in Materia di Antiriciclaggio - Segnalazione

1. Identificazione *(art. 17)*
2. Registrazione *(artt.37.39)*
- 3. Segnalazione *(art. 41)***

Quadro degli Obblighi in Materia di Antiriciclaggio - Segnalazione

3

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

La **segnalazione** consiste nell'obbligo di notificare alla UIF qualsiasi operazione economica che la Società di Servizi ritenga contraria alla normativa antiriciclaggio.

La valutazione che presiede la segnalazione è vincolata ai parametri normativi dati dal D.Lgs. n. 231/2007 e dal decreto ministeriale del 17 febbraio 2011. La segnalazione è effettuata tramite il **Portale INFOSTAT-UIF**, previo accreditamento al sistema informatico di Banca d'Italia.



- **ART. 41 Segnalazione di operazioni sospette**
 1. I **soggetti** indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviando alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando **sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.**
Il sospetto e' desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
 2. **Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia:**
 - a) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), e lettera f), per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria di cui all'articolo 11 e per i soggetti indicati all'articolo 13, comma 1, lettera a), ancorche' contemporaneamente iscritti al registro dei revisori, con provvedimento della Banca d'Italia;
 - b) per i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori contabili indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali;
 - c) per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), e per quelli indicati nell'articolo 14 con decreto del Ministro dell'interno.
 3. Gli indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono sottoposti prima della loro emanazione al Comitato di sicurezza finanziaria per assicurarne il coordinamento.
 4. **Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.**
 5. **I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finche' non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.**

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE



INDICATORI DI ANOMALIA

ART. 3 - D.M. MIN. INTERNO

2. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario una valutazione concreta specifica.
4. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato 1 del presente decreto, può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. Gli operatori valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.
5. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono.

Gli indicatori di anomalia sono dei casi – standardizzati – al ricorrere dei quali la Società ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di un'operazione sospetta. I parametri riguardanti i soggetti di cui all'art. 14 del D. Lgs. N. 31/2007 sono emanati, ed aggiornati, dal **Ministero dell'Interno**.

Il riferimento normativo è il **D.M. Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011.**



3

**OBBLIGHI DI
SEGNALAZIONE**



INDICATORI DI ANOMALIA

Gli Indicatori di Anomalia si possono distinguere in due categorie:

■ **INDICATORI GENERALI:**

- connessi a identità/atteggiamento cliente;
- connessi alla modalità di esecuzione delle operazioni;
- relativi ai mezzi di pagamento utilizzati

■ **INDICATORI SPECIALI:**

- specificatamente riferibili all'attività di custodia e trasporto valori

Quadro degli Obblighi in Materia di Antiriciclaggio - *Segnalazione*

3

OBBLIGHI DI
SEGNALAZIONE



INDICATORI SPECIALI DI
ANOMALIA

❖ **SEGNALAZIONE INTERNA** *(non trattata dalla norma)*

Sono i Presidi di Contatto che, in prima battuta, segnalano l'operazione sospetta al Responsabile Antiriciclaggio.

❖ **SEGNALAZIONE ESTERNA** *(trattata dalla norma)*

E' il Responsabile Antiriciclaggio che, successivamente alla segnalazione c.d. interna, deciderà o meno se fare la segnalazione sul Portale INFOSTAT-UIF sulla base di un apprezzamento sia qualitativo, che quantitativo, degli indicatori di anomalia.

Tale apprezzamento può coinvolgere sia la Funzione Compliance interna che, eventualmente, consulenti esterni esperti in materia,

Quadro degli Obblighi in Materia di Antiriciclaggio - Segnalazione

3

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE



INDICATORI SPECIALI DI ANOMALIA

ALL. 1 del D.M. 17 febbraio 2011 – Ministero dell'Interno

Indicatori specifici di anomalia relativi alle attività di:

ii) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate;

- 21. *Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da terzo estraneo al rapporto negoziale con il cliente in assenza di ragionevoli motivi.*
- 22. *Richiesta di custodia o trasporto di contanti per importi molto rilevanti, palesemente incoerenti con il profilo economico-patrimoniale del cliente.*
- 23. *Richiesta di trasporto e consegna di contanti, titoli o valori per importi rilevanti in favore di soggetti terzi non legati da rapporti personali o professionali con il cliente.*
- 24. *Richiesta di effettuare operazioni di deposito di denaro, beni o altri valori, con istruzione di impiegarli per finalità non usuali rispetto alla normale attività del cliente.*
- 25. *Frequente richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di trasferire denaro contante in favore di un medesimo beneficiario.*
- 26. *Formulazione di istruzioni, in assenza di ragionevoli motivi, affinché i fondi vengano ritirati da una terza parte per conto del beneficiario.*
- 27. *Frequente ricorso a un canale alternativo a quello bancario e finanziario.*
- 28. *Frequenti trasferimenti di denaro contante a soggetti ubicati in località non ricollegabili alla normale attività del cliente, soprattutto se provenienti o destinati verso Stati diversi dai paesi terzi con regime equivalente individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.*



Criticità emerse nell'applicazione della normativa antiriciclaggio alle società di trasporto e custodia valori

- 1. Processo Organizzativo**
- 2. Gli Investimenti**
- 3. Le Problematiche Interpretative**
- 4. Il Rischio Sistemico**
- 5. Ambito Soggettivo di Applicazione**

Criticità emerse nell'applicazione della normativa antiriciclaggio alle società di trasporto e custodia valori

- 1. Processo Organizzativo**
2. Gli Investimenti
3. Le Problematiche Interpretative
4. Il Rischio Sistemico
5. Ambito Soggettivo di Applicazione

1

IL PROCESSO ORGANIZZATIVO

- ❖ Nomina di un Responsabile Antiriciclaggio, dotato dei particolari requisiti – indipendenza, autorevolezza e professionalità – richiesti dal Provvedimento del 10 marzo 2011 di Banca d'Italia;
- ❖ Specializzazione di una Funzione Compliance interna;
- ❖ Formazione dei cc.dd. Presidi di Contatto (Ufficio Commerciale, Responsabili Sale Conta

Criticità emerse nell'applicazione della normativa antiriciclaggio alle società di trasporto e custodia valori

1. Processo Organizzativo
- 2. Gli Investimenti**
3. Le Problematiche Interpretative
4. Il Rischio Sistemico
5. Ambito Soggettivo di Applicazione

2

INVESTIMENTO ECONOMICO

La ***compliance*** alla normativa antiriciclaggio comporta dei costi non minimali, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ❖ Consulenze esterne (legali/tecnici);
- ❖ Formazione;
- ❖ Responsabile A/R (creazione di una nuova Funzione);
- ❖ Adozione di sistemi gestionali che garantiscano la registrazione delle operazioni sospette;
- ❖ Diffusione di una cultura aziendale dell'antiriciclaggio;
- ❖ Adeguamento contrattualistica.

Criticità emerse nell'applicazione della normativa antiriciclaggio alle società di trasporto e custodia valori

1. Processo Organizzativo
2. Gli Investimenti
- 3. Le Problematiche Interpretative**
4. Il Rischio Sistemico
5. Ambito Soggettivo di Applicazione

3

PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE

E' altresì critica l'interpretazione autentica della normativa che, come tutte le normative di derivazione comunitaria, presenta alcune difficoltà.

Probabile motivo?

Il D. Lgs. N. 231/2007 si rivolge ad una pluralità di destinatari (banche, intermediari finanziari, professionisti, soggetti non finanziari) e la gradazione di obblighi e responsabilità è complessa ed articolata.

Criticità emerse nell'applicazione della normativa antiriciclaggio alle società di trasporto e custodia valori

1. Processo Organizzativo
2. Gli Investimenti
3. Le Problematiche Interpretative
- 4. Il Rischio Sistemico**
5. Ambito Soggettivo di Applicazione

4

IL RISCHIO SISTEMICO

- ❖ Difficoltà di relazionarsi con Società di Servizi *non compliant* alla normativa antiriciclaggio, che ingenerano rischi anche per le Società di Servizi effettivamente *compliant*;
- ❖ Possibilità di duplicazione di segnalazione tra società di servizi e istituti bancari e Poste Italiane (rischio da.. *overcompliance*?);

Criticità emerse nell'applicazione della normativa antiriciclaggio alle società di trasporto e custodia valori

1. Processo Organizzativo
2. Gli Investimenti
3. Le Problematiche Interpretative
4. Il Rischio Sistemico
5. **Ambito Soggettivo di Applicazione**

5 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

C.D. ALTRI SOGGETTI – OPERATORI NON FINANZIARI - ART. 14 COMMA 1 LETT. B:

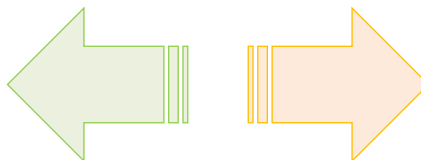
“Ai fini del presente decreto per "altri soggetti" si intendono gli operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri :

[...]

b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS;”

ENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE:

**Società di trasporto e custodia di valori ex art. 134 TULPS*



NON ENTRANO NELL' AMBITO DI APPLICAZIONE:

**Società di vigilanza
Network ex art.115

A tutt'oggi lascia perplessi la mancata indicazione, nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa antiriciclaggio, delle **società che effettuano attività di cash management**, non espressamente citate dalla legge e non riconducibili, implicitamente, alla stessa.

..... alcune proposte operative



Proposte Operative – *Le Società di Servizi*

Le Società di Servizi sono degli osservatori privilegiati rispetto a operazioni potenzialmente pericolose di riciclaggio del denaro, poiché gestiscono quotidianamente flussi ingenti di capitali.

Il ruolo delle Società di Servizi nel contrasto al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo – e così in generale alla lotta all'utilizzo illecito del contante – **è aumentato** in via direttamente proporzionale all'affiancamento delle Società alle Banche ed all'esternalizzazione di attività tipicamente connesse all'esercizio dell'attività bancaria (contazione, Trasporto, custodia..).

Da sempre c'è **massima collaborazione tra le Società di Servizi e le FF.OO.** in ordine al costante perseguimento della legalità. La volontà delle Società di Servizi di adeguarsi alla normativa c'è ma..

Una Legislazione di difficile interpretazione non aiuta!

Proposte Operative – *Le Associazioni di Categoria*

- ❖ **Creare** uno sportello informativo destinato agli Associati cui poter rivolgere domande e richieste specifiche in materia di antiriciclaggio;
- ❖ **Favorire** la creazione di gruppi di studio tra ‘aziende virtuose’ ove elaborare un documento contenente le ***best practices*** in materia di normativa antiriciclaggio;
- ❖ **Favorire** un incontro istituzionale con l’UIF che porti all’elaborazione congiunta di “***Linee Guida in materia di antiriciclaggio per le Società di Trasporto Valori***” , che porti ad una certezza interpretativa della normativa antiriciclaggio nel settore;
- ❖ **Favorire** la creazione di convenzioni per la formazione obbligatoria a costi contenuti.

Grazie dell'attenzione!

Dott. Paolo Spollon

VicePresidente ASSOVALORI

mail: paolo.spollon@battistolli.it